



COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 322 del 13/06/2019

Determina N. 175 del 13/06/2019 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Approvazione convenzione con la Confraternita di Misericordia di Moscufo-Collecorvino e assunzione di impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto sindacale n. 30 del 28.05.2019, con cui è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Settore I;

Atteso che con atto C.C. n. 18 del 10.04.2019, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio
Considerato che:

- questo Comune deve assicurare il trasporto dei disabili residenti presso gli istituti di riabilitazione;
- attualmente i disabili residenti sono in numero di tre: i Sigg.ri F. A. e Z. S., utenti dell'Istituto Don Orione, e la Sig.ra L.S. utente dell'Istituto Paolo VI di Pescara;
- con precedente determinazione della sottoscritta n° 148 del 31.10.2017 è stata formalizzata l'adesione all'accordo quadro, stipulato tra il Comune di Spoltore, in qualità di Ente capofila dell'Ecad, e l'Istituto Don Orione, per il trasporto degli utenti residenti presso l'Istituto stesso;
- occorre pertanto assicurare il trasporto dell'utente L.S. presso l'Istituto Paolo VI;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 43 in data 28.08.2017, esecutiva, che in relazione al servizio di trasporto sociale dei disabili presso le strutture, tra l'altro stabiliva:

.....

- adottare i necessari provvedimenti per la prosecuzione del servizio, verificando le corrette modalità di affidamento di detto servizio, direttamente da parte dell'ente, o da parte del comune capofila del nuovo Ambito Sociale Distrettuale;

Considerato che la vecchia Legge quadro sul volontariato, e cioè la legge n° 266 dell'11 agosto 1991, è stata abrogata dall'art. 102, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a decorrere dal 3 agosto 2017, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 102;

Considerato in particolare che l'art. 6 della legge n° 266 dell'11 agosto 1991 rubricato "*Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome*", è da ritenersi non ancora abrogato (in quanto l'art. 102 citato prevede che verrà abrogato solo a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico nazionale del terzo settore che però, ad oggi, non è ancora operativo), e che tale articolo prevede testualmente:

“ 1 Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. [...]”;

Visto e richiamato il D. Lgs. n° 117 del 03.07.2017 “Codice del terzo Settore”;

Richiamato in particolare l'art. 56 di detto D. Lgs. n° 117/2017, rubricato “Convenzioni”, che testualmente si riporta: “ 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione. ”;

Considerato che la Confraternita di Misericordia di Moscufo-Collecorvino, aderente alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, fornendo riscontro ad apposita richiesta della sottoscritta, ha provveduto, con nota del 10.02.2019, depositata in atti, a quantificare le spese sostenute mensilmente per il trasporto sociale della utente L.S., già effettuato per conto della stessa, in € 600,00 mensili;

Visto lo Statuto della predetta Confraternita, e segnatamente l'art. 6, ai sensi del quale “la Confraternita potrà convenzionarsi con gli Enti locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.....”;

Ritenuto di procedere a stipulare apposita convenzione con la Confraternita, in considerazione del fatto che il trasporto della utente in argomento è già assicurato dagli stessi operatori, e dunque per garantire la continuità assistenziale;

Considerato dunque che per sottoscrivere la convenzione relativa all'anno 2019 necessita impegnare una somma pari ad €. 7.200,00;

Acquisito il CIG: **Z8128BD850**;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1. **Le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. Di stabilire di dover provvedere, alla stipula di apposita convenzione, mediante sottoscrizione della presente determinazione, con Confraternita di Misericordia di Moscufo-Collecorvino, aderente alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, per l'anno 2019, in riferimento al trasporto della utente diversamente abile L.S. presso l'Istituto Paolo VI;
1. Di impegnare la somma complessiva di euro 7.200,00 come di seguito rappresentato:

Cap/Art.	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/Prog./ Titolo	Idendif.Cont. FIN (V liv. Pdc)	CP/FPV	Esercizio di esigibilità			
					2019			
					€			
10430/1	1100403	12 05	1.03.02.15.003	CP	7.200,00			

2. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153 – comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs 267/2000;
3. Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 418 del 13/06/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa **DI COSTANZO CATIA** in data 13/06/2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 418 del 13/06/2019 esprime parere:

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	10430	365	1	12	05	1	03	1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	7.200,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa DI COSTANZO CATIA** il **13/06/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 648

Il 08/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 322 del 13/06/2019 con oggetto: **Approvazione convenzione con la Confraternita di Misericordia di Moscufo-Collecorvino e assunzione di impegno di spesa.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 08/07/2019.